

CONTRODEDUZIONI

Sull'istanza ex art. 3 D. Lgs n. 198/2009

della **SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A. - S.EC.AM S.p.A.**, con sede in Sondrio, via Trieste n. 36/A, Codice fiscale 80003550144, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Gildo De Gianni, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Ambrosini (C.F. MBR GNI 57S16 I829D, PEC: ginoambrosini@legalmail.it e fax 0342/614679) ed elettivamente domiciliata, come da delega a margine del presente atto, presso il suo studio in Morbegno (SO), via Fabani n. 45, sull'istanza ex art. 3 D.Lgs. n. 198/2009 proposta dai Signori Martina Simonini ed altri utenti/consumatori di cui all'atto di adesione e dalla Confconsumatori di Parma, con gli avv.ti Marina Peschiera e Giuseppe Barreca

* * *

Con istanza ex art. 3 D.Lgs. n. 198/2009 (c.d. class action pubblica), gli utenti/consumatori di cui all'atto di adesione e la Confcommercio *“al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione e/o la corretta erogazione del SII nei comuni facenti parte della Provincia di Sondrio”* (pag. 41 istanza), hanno chiesto che vengano posti in essere i seguenti INTERVENTI:

“1. la Provincia provveda a sanare gli atti di propria competenza in forza dei motivi di cui alla narrativa che precede nella presente istanza;

2. ogni organismo e/o Ente, per gli atti di pertinenza – previa adozione delle linee guida da parte del soggetto competente – adottati gli opportuni rimedi affinché siano ripristinati i requisiti di “controllo equivalente” (ed effettivo) della P.A. sulle attività esecutive e gestorie affidate all'Azienda e al Gestore, ovvero

adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi e/o comunque decisioni nelle competenti sedi finalizzate al ripristino del S.I.I., in relazione alla forma organizzativa e/o proprietaria prescelta, in modo trasparente, chiaro e comprensibile così da garantire un servizio di qualità nel rispetto dei principi di continuità, partecipazione, cortesia e, non ultimi, eguaglianza, imparzialità di trattamento, efficacia ed efficienza;

3. adottarsi ogni provvedimento utile e/o necessario alla ricostituzione di un corretto svolgimento della funzione e di una corretta erogazione del servizio anche, e non solo, mediante: annullamento/revoca/rimborso di tutte le fatture fiscali emesse sino ad oggi per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede nella presente istanza con ridefinizione della tariffa del S.I.I. quale effettivo corrispettivo del servizio prestato, anche con riguardo all'applicazione dell'IVA e degli altri tributi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari ed amministrative e del metodo tariffario vigente, con applicazione della modulazione oggettiva/soggettiva e senza corrispettivi forfettari;

4. disporsi che i contatori debbano essere installati a cura e spese del gestore e, conseguentemente, disporsi il rimborso delle spese che gli utenti/consumatori hanno affrontato sino ad ora per l'installazione dei contatori;

5. disporsi che il bilancio di esercizio venga redatto tenendo conto delle osservazioni di cui alla narrativa che precede in quest'atto;

6. predisporre controlli capillari e periodici sulla qualità e sanità dell'acqua con predisposizione di ogni opportuno strumento tecnico o strutturale volto a risolvere i problemi di

erogazione della risorsa idrica nonché la sicurezza e sanità delle infrastrutture dalla fonte al luogo di erogazione;

7. assicurarsi che nei processi decisionali venga garantita la rappresentanza popolare attraverso il coinvolgimento dei Comitati e delle Associazioni in difesa dei Consumatori:

8. avviarsi verifiche interne volte ad accertare eventuali responsabilità in capo a proprie strutture e/o dipendenti e/o altri soggetti comunque sottoposto a coordinamento controllo o in qualsiasi caso e a qualsiasi titolo agenti in nome od in favore dei destinatari della presente anche, ove occorra, trasmettendo le informazioni e/o documenti in proprio possesso alle competenti autorità;

9. di adottare ogni altro provvedimento idoneo a soddisfare i diritti e i legittimi interessi degli odierni istanti, ponendo rimedio a tutti i disservizi dedotti. Con immediata revoca/annullamento in autotutela amministrativa delle delibere del CDA della azienda nn. 42 e 43 del 2016”.

** * **

Premessa

I. La Società Secam S.p.A.

Prima di replicare all’istanza, affidata alle conclusioni sopra trascritte, appare necessaria una breve presentazione della Società per l'Ecologia e l'Ambiente (acronimo S.EC.AM. di seguito così denominata).

Trattasi di società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita nel 1995, detenuto oggi dai 77 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dalla Provincia di Sondrio.

La Società è subentrata nelle attività fino ad allora svolte dal Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina-Alto Lario e ha poi allargato

il suo campo d'azione, occupandosi anche della produzione di energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili e del servizio idrico integrato (di seguito SII).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, di interesse ai fini della presente vertenza, si osserva che S.EC.AM. gestisce dal 1 luglio 2014 il servizio idrico integrato nella Provincia di Sondrio, con le precisazioni in ordine alla effettiva data di inizio della gestione operativa che verranno nel seguito del documento enucleate.

II. Osservazioni di metodo

Preme anzitutto evidenziare che la Società S.EC.AM. S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell'art.1 comma 2 DLgs n.198 del 20/12/2009, a pubblicare sul sito dell'azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente" la nota relativa alla avvenuta ricezione dell'istanza ex art. 3 DLgs n.198/2009 e ad effettuare contestualmente le comunicazioni relative al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e all'AEEGSI. Ciò premesso, con le presenti controdeduzioni la Società S.EC.AM. S.p.A. intende replicare alle argomentazioni di cui all'istanza sopra epigrafata con due precisazioni.

In primo luogo le controdeduzioni di S.EC.AM. S.p.A. saranno relative principalmente ai rilievi effettuati dagli istanti nei confronti dell'operato della Società medesima.

In secondo luogo le stesse saranno limitate al merito della vicenda, con espressa riserva di formulare eccezioni pregiudiziali e/o preliminari e/o procedurali all'eventuale prosieguo della vertenza.

Per comodità di lettura si seguirà la numerazione in paragrafi degli istanti.

I. INCIPIT E INTRODUZIONE GENERALE (paragr. 1-6, pagine 2-5).

Gli istanti richiamano nell'incipit la risoluzione delle Nazioni Unite del 29.7.2010 che *“afferma l'esistenza del <diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani >”*, nonché, nell'introduzione generale:

- la delibera n. 47 del 16.07.2012 costitutiva dell'Azienda Speciale - “Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio” e l'oggetto della sua attività desunta dallo Statuto;
- la definizione di servizio idrico integrato (di seguito SII), estratta dal sito Internet dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale e la sua disciplina normativa (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 26/2003) dalla quale si evince che la gestione dei servizi idrici deve essere organizzata sulla base di ambiti territoriali affidati alle singole Regioni;
- che la gestione degli ambiti è esercitata da strutture dotate di personalità giuridica alle quali viene delegato l'esercizio delle competenze regionali in materia di gestione delle risorse idriche;
- che le competenze spettano in ogni caso al Consiglio Provinciale e che l'Azienda (ATO) è organo esecutivo in relazione alla predisposizione degli atti e all'esecuzione delle delibere provinciali;

Per quanto riguarda la definizione di servizio idrico integrato, più che il richiamo ad un estratto della pagina internet dell'agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, è necessario riferirsi alla previsione dell'articolo 141 del Testo Unico per l'Ambiente (d.lgs. 152/2006) che così recita: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite*

nell'ambito del servizio idrico integrato”, all’Allegato alla Deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2012 n.585/2012/R/IDR, all’Allegato alla Delibera AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr. Corretta è invece la ricostruzione delle competenze dell’ATO di cui agli articoli 149 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 di cui alla narrativa avversaria.

Si legge ancora nell’istanza che:

- in Regione Lombardia esistono 12 ATO, per uno dei quali, quello della provincia di Sondrio, è stata costituita l’”Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio” che ha tra i suoi compiti quello della determinazione della tariffa corrispettivo del SII e che ATO riferì ai Sindaci della Provincia di Sondrio che in cinque anni si sarebbe dovuti giungere alla tariffa unica di € 0,99 e che di fatto invece con tale importo è stata indicata la tariffa di partenza;

Il dato fornito dagli istanti non è veritiero ed è anzi smentito documentalmente, pur trattandosi di aspetto estraneo all’operato di SECAM.

Con l’importo di 0,99€/mc è stata individuata la tariffa d’ambito di partenza; il valore 0,99€/mc è l’aumento medio provinciale dallo 0,72€/mc, valore pari alla Tariffa Reale Media (capitolo 5 punto 5.6.3 pag.288 Piano d’Ambito approvato) riscontrato dalle tariffe vigenti presenti in Provincia, secondo quanto rilevato nelle **dichiarazioni asseverate** dei Comuni e trasmesse sia all’Ufficio d’Ambito della Provincia che all’AEEGSI mediante form appositamente predisposto dalla stessa. Nello specifico si cita testualmente quanto indicato capitolo 5 punto 5.6.3 pag. 288 Piano d’Ambito approvato: “*La TRM del S.I.I. (servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) nella Provincia di Sondrio, per le utenze domestiche, è oggi di 0,72 euro/mc. L’attuale sbilanciamento economico del S.I.I. ha*

*richiesto un primo necessario passaggio, ossia la copertura di tutti i costi, ad oggi quantificati, afferenti al comparto idrico (costi operativi, personale e rimborso rate di mutui in essere). Questa situazione si riverbera necessariamente sulla componente dei ricavi, e quindi sulla componente tariffaria. **La TRM del S.I.I. calcolata a copertura dei costi attuale dovrebbe essere di 0,99 euro/mc.***

Obiettivo dei Comuni della Provincia di Sondrio, che partivano da dati di partenza diversi, era quello di convergere verso la medesima tariffa al 2019 sulla base di un programma di cui al paragrafo 3.1 del Piano Economico Finanziario, allegato 3 al Piano d'Ambito approvato dai comuni stessi, in data 05.03.2014 nella Conferenza dei Comuni e, successivamente, con deliberazione del Consiglio provinciale n.11 del 4 aprile 2014. Le richiamate approvazioni (parere favorevole al Piano Ambito della Conferenza dei Comuni del 5 marzo 2014 e approvazione della Provincia con la suddetta delibera C.P. n. 11/2014) sono anche il frutto di un percorso di condivisione delle scelte, avviato dalla Provincia stessa nel gennaio 2014 mediante svolgimento di incontri con i singoli Comuni e le rispettive Comunità montane di appartenenza, che dunque hanno avuto la possibilità di esprimere la loro posizione in merito, nel redigendo piano, anche prima della loro formale approvazione. Infatti nel mese di gennaio 2014 sono stati convocati tutti i Comuni della Provincia di Sondrio in tema di “confronto sul percorso intrapreso in materia di Servizio Idrico Integrato” e più precisamente nei giorni:

1. lunedì 13 gennaio 2014 Comunità Montana Alta Valle : Livigno, Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
2. martedì 14 gennaio 2014 Comunità Montana Sondrio i Comuni della Comunità Montana di Sondrio unitamente ai Comuni di Ardenno, Buglio in Monte, Forcola e Sondrio;

3. mercoledì 15 gennaio 2014 Comunità Montana di Tirano i Comuni della Comunità Montana di Tirano unitamente al Comune di Sondalo;
4. giovedì 16 gennaio 2014 Comunità Montana Morbegno i Comuni della Comunità Montana di Morbegno;
5. giovedì 16 gennaio 2014 Comunità Montana Valchiavenna i Comuni della Comunità Montana Valchiavenna.

- che dal 1.7.2014 la gestione è stata affidata alla Secam che, a dire degli istanti, nella gestione del servizio, terrebbe “*comportamenti poco trasparenti, illegittimi, antieconomici e al di sotto degli standard qualitativi richiesti, così ledendo i loro interessi e producendo pregiudizio sia agli stessi utenti/consumatori che agli Enti pubblici interessati al SII del quo, anche in assenza di capillari ed appropriati controlli da parte della Provincia nei confronti dell’Azienda e del Gestore, nonché della stessa Azienda con riguardo al medesimo Gestore*” (pag. 5 istanza).

Tale affermazione non è veritiera!

L’attività di SECAM è svolta secondo procedure specifiche inserite all’interno del sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 (certificato n.5733/1, emesso il 18/07/2011, rinnovo annuale il 13/07/2016 scadenza il 17/07/2017 emesso da ICIM) e annualmente verificate da certificatori esterni.

In data 30/03/2016 tali indicatori sono stati presentati, ai sensi dell’art.7 Carta dei Servizi, alle associazioni consumatori e all’Ente di Governo dell’Ambito della Provincia di Sondrio.

L’esito dell’analisi degli indicatori viene pubblicato sul sito dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed è a disposizione di tutti gli utenti al link http://www.atosondrio.it/data/uploads/vigilanza/4bis_carta_monitoraggio-al-31_12_2015-sito.pdf.

In ordine all’asserita antieconomicità della gestione, preme evidenziare che nel piano economico finanziario del piano d’ambito approvato, il valore dei costi operativi di gestione di SECAM risulta essere il 2% in meno rispetto ai costi

dichiarati ed asseverati dai comuni stessi, come verificato dal AEEGSI NELLA Delibera n. 489/2014 (a pag. 8, penultimo periodo), che costituisce la prova della buona gestione economica dell'attività da parte di SECAM.

A ciò si aggiunga, a riprova di quanto sopra evidenziato, che nella relazione al bilancio 2015 (pubblicato, depositato ed approvato dai comuni il 29.04.2016) si evince, a pag. 77, che rispetto al totale generale costi dichiarato ed asseverato dai comuni nell'anno 2011 (€ 22.237.000), il totale generale costi di SECAM stato pari a € 20.900.048, con una riduzione di € 1.336.952, pari a circa il 6%.

II. LEGITTIMAZIONE (paragrafo 7, pagine 5-6)

Affermano gli istanti di essere tutti utilizzatori del SSI provinciale o perché residenti nei 77 comuni della Provincia o perché comunque titolari di diritti reali e/o nella disponibilità di beni immobili ivi situati e che, in ogni caso, tutti gli istanti sono associati alla Confconsumatori.

Sul punto ci si riporta a quanto dedotto in premessa circa il fatto che le questioni procedurali, ivi compresa dunque l'eventuale legittimazione alla presentazione dell'istanza ex art. 3 del D.Lgs. n. 198/2009, verranno esaminate nell'eventuale prosieguo della vertenza.

III. SULL'UFFICIO D'AMBITO (paragrafi 8-9, pagine 6-8).

A dire degli istanti, l'approvazione del Piano d'Ambito (c.d. PDA) sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 114, comma sesto, T.U.E.L., in quanto non preceduta dalle linee guida previste dal predetto articolo e che tale illegittimità si ripercuoterebbe sulle delibere n. 42 e 43/2016 assunte dal CdA di Secam.

La contestazione non è di competenza di SECAM, bensì della Provincia di Sondrio, comunque è smentita documentalmente.

Sia lo Statuto che il Regolamento dell'ATO sarebbe connotati da diverse imprecisioni e incongruenze solo in parte sanate dalla Conferenza dei Sindaci.

Ed ancora la risposta fornita dall'ufficio d'ambito (deliberazione n. 29 del 6.8.2015) sulle osservazioni dei Comuni non avrebbe alcun contenuto né sostanziale né formale.

La contestazione, ancorchè generica, non è di competenza di SECAM, bensì della Provincia di Sondrio.

Ulteriori contestazioni vengono mosse sul Regolamento dei Servizi e sulla Carta dei Servizi.

Per quanto riguarda la carta dei Servizi, la stessa non è stata revisionata bensì aggiornata dal Gestore e l'Ufficio d'Ambito ha preso atto dell'aggiornamento con delibera n.34 del 06/08/2016.

Peraltro, in data 30/03/2016 erano stati presentati i dati degli indicatori della carta Servizi alle associazioni di consumatori come previsto dall'art.7 della carta stessa.

Né vi era alcun obbligo di riapprovazione della Carta sulla base di una delibera dell'AEEGSI datata 29/12/2015 (pag. 8 istanza).

Premesso che in data 29/12/2015 AEEGSI NON ha assunto alcuna delibera in ordine alla posizione di cui si discute, si osserva che in data 23/12/2015 è stata emessa la Delibera 655/2015/R/idr recante "*RSQII - Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*", che **non richiede la**

riapprovazione della carta dei Servizi, bensì, chiede la **verifica degli standard qualitativi**.

IV. LA CARTA DEL SERVIZIO (paragrafo 10, pagine 8-10)

Affermano gli istanti che il gestore, nell'erogazione del servizio, avrebbe dovuto conformarsi ai principi di eguaglianza ed imparzialità di trattamento, continuità, partecipazione, cortesia, efficacia ed efficienza, chiarezza e comprensibilità dei messaggi e che con specifico riferimento alla fattispecie in esame *“il modus operandi appare non conforme a tali principi anche ... in assenza di capillari ed appropriati controlli da parte della Provincia nei confronti dell'Azienda e del Gestore, nonché della stessa Azienda con riguardo al medesimo gestore”* (pag. 10 istanza).

Le contestazioni sono pretestuose in primis, in quanto del tutto generiche, il che impedisce una compiuta replica sul punto.

In ogni caso in via generale si osserva che:

- La carta è pubblicata sul sito di SECAM ed è disponibile agli sportelli;
- I dati degli indicatori sono pubblicati sui siti istituzionali e da tali dati il Gestore risulta conforme;
- La carta è inoltre presente nel sito dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio sezione Vigilanza con indicazione dell'elenco degli obblighi e del monitoraggio degli obblighi.

In data 30/03/2016, come sopra accennato, l'esito del monitoraggio degli obblighi previsti nella carta dei Servizi è stata presentata ai sensi dell'art.7 della carta stessa alle associazioni dei consumatori e all'Ufficio d'Ambito;

Inoltre gli studi effettuati dalle Università di Verona e di Pisa e il dossier “acqua” di Cittadinanza Attiva sugli indicatori della carta dei Servizi del Gestore Secam S.p.A., non solo non hanno

rilevato nessuna non conformità, ma hanno evidenziato come la Società risulta essere nei primi posti in ambito nazionale relativamente all'efficienza delle prestazioni e al rispetto dei tempi indicati dagli indicatori della carta.

In relazione agli specifici punti si osserva quanto segue:

2.1. Eguaglianza e imparzialità di trattamento

Agli atti di Secam non vi sono specifici reclami in merito all'eguaglianza e imparzialità di trattamento.

Se gli istanti contestano, sotto tale profilo, la differenza tariffaria tra residenti e non residenti o altri aspetti tariffari, trattasi di materia estranea alla carta dei servizi e soprattutto non di competenza di SECAM.

2.2 Continuità

Esiste una procedura specifica che gestisce tutte le interruzioni del servizio a causa di lavori su rete dovuti a manutenzione ordinaria e straordinaria o in caso di interventi in reperibilità, che possono essere anche notturni, e pertanto non prevedibili.

Il sistema di telecontrollo e telegestione implementato da SECAM a seguito dell'affidamento della gestione, permette l'intervento anche prima che si riscontri la non conformità mediante il controllo dei serbatoi e il sezionamento delle reti.

2.3 Partecipazione

Le informazioni sono fornite all'utente per il tramite di apposite informative allegate alle fatture emesse o attraverso lettere specifiche.

Il sito internet SECAM è sempre aggiornato con puntuali indicazioni nella home page e si avvale anche del canale stampa locale.

Tutto il personale è identificabile con apposito cartellino di riconoscimento.

In data 26/05/2016 è stato firmato con le associazioni dei consumatori il Protocollo di Intesa sulla Conciliazione Paritetica con il quale sono state concordate le modalità operative delle quali possono avvalersi gli utenti Secam del SII per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, che insorgano tra l'azienda e i Clienti, in coerenza con quanto stabilito dalle Raccomandazioni della Comunità Europea n. 1998/257/CE, n. 2001/310/CE e D.M. 180 del 18/10/2010 che enunciano i principi applicabili agli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale in materia di consumo, vale a dire indipendenza, trasparenza, contraddittorio, legalità, libertà, rappresentanza, imparzialità, efficacia ed equità

Sia sul sito internet che sulle bollette sono chiaramente evidenziate le modalità di contatto con il gestore.

2.4. Cortesia

In disparte la genericità della contestazione, anche sotto questo profilo non risultano agli atti del gestore reclami degli utenti sotto tale profilo.

Peraltro, si sottolinea che SECAM è società ben conosciuta sul territorio svolgendo, con soddisfazione degli utenti, attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, dalla fase della raccolta al riciclo nell'intera Provincia di Sondrio dal 1995 e di fatto, con l'incorporazione dal 2011 di Asm Spa, il gestore del SII della Città di Sondrio, fin dagli anni '70.

2.5. Efficacia ed Efficienza

Sono evidenti e provati documentalmente i miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza del servizio sia sotto il profilo economico che sotto il profilo strutturale e impiantistico. Peraltro è evidente che gli stessi devono essere valutati nel

medio periodo (lo stesso piano degli interventi del Piano d'Ambito ha durata quinquennale).

Tali miglioramenti - dovuti a investimenti, controlli, analisi e gestione - trovano conferma nella diminuzione del numero delle ordinanze di non potabilità: dalle 12 del 2015 si è passati, ad anno 2016 quasi terminato, ad appena 3 ordinanze, peraltro riconducibili ad eventi meteorologici eccezionali (quali la frana di Verceia, lo smottamento di Gordona, o a situazioni occasionali, come la rottura di una tubazione durante dei lavori effettuati ad Albosaggia da parte di un privato).

Nessuna restrizione all'utilizzo dell'acqua ha avuto origine da problemi legati alla manutenzione e alla pulizia delle reti. Nel secondo anno di gestione del Servizio idrico integrato da parte di Secam, i dati certificano il raggiungimento dell'obiettivo prioritario, indicato nel piano d'ambito della Provincia: garantire la qualità dell'acqua distribuita agli utenti.

2.6 *Chiarezza e comprensibilità dei messaggi*

Non risultano reclami in relazione a tale aspetto.

Peraltro, è sufficiente confrontare i messaggi del gestore con quelli utilizzati da altri gestori di servizi per accorgersi agevolmente dell'immediata comprensibilità della messaggistica di SECAM.

Da quanto sopra, emerge quindi come risultano rispettati tutti i principi sopra indicati enucleati dalla carta dei servizi.

V. SULLE TARIFFE (paragrafo 11, pagine 10-15).

Si legge a pagina 11 dell'istanza che *“Le tariffe previste dal Piano d'Ambito.... non sono conformi, violano la legge e i metodi tariffari indicati e, tanto, si traduce nella violazione dei principi della Carta Servizi de qua”*

L'affermazione merita secca smentita!

Pur trattandosi di aspetto estraneo a SECAM e non di Sua competenza, si rileva che le tariffe risultano predisposte in conformità alla normativa nazionale e dall'AEEGSI, tanto da aver ricevuto l'approvazione da ATO, Regione Lombardia, Conferenza dei Comuni, Consiglio Provinciale, AEEGSI, come da elenco che segue:

A) Normativa Nazionale,

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e in particolare articolo 21,

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante *“Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”*.

B) Delibere AEEGSI

Deliberazione dell'Autorità n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012,

Deliberazione dell'Autorità n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012,

Deliberazione dell'Autorità n.88/2013/R/IDR del, 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)”*,

Deliberazione n. 643/2013/r/idr del 27 dicembre 2013.

C) Delibere ATO

Delibera n.4 del 10/02/2014 Proposta del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio,

D) Conferenza dei Comuni

Delibera n.1 del 05/03/2014 Piano d'Ambito dell'Ato di Sondrio. Espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48 comma 3 della legge Regionale n. 26/2003 e ss.m.i.

E) Regione Lombardia

Decreto n.2352 del 19/03/2014 Valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione Regionale ai sensi dell'art.48 c.3 della legge Regionale n.26/2003 della proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito ATO della Provincia di Sondrio.

F) Consiglio Provinciale

Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 11 del 04/04/2014
Oggetto: Approvazione del piano d'ambito dell'a.t.o. di sondrio.

G) AEEGSI

Deliberazione n.489/2014/r/idr del 9 ottobre 2014
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'ufficio d'ambito della provincia di Sondrio.

Viene contestata (par. 11.1) la violazione dell'art. 154, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, essendosi l'Azienda e la Provincia limitate ad applicare una tariffa unica senza alcuna modulazione, con pregiudizio soprattutto per i residenti.

La contestazione non è di competenza di SECAM, bensì dell'ATO, comunque è infondata.

Brevemente – trattandosi di profilo estraneo a SECAM – si osserva che la predisposizione tariffaria risulta essere stata effettuata con riferimento al MTI (metodo tariffario idrico), rilevando come, nel caso concreto, la tariffa appare conforme

all'art. 154, comma 6, D. Lgs 152/2006, in quanto prevede differenziazioni tariffarie per gli usi (domestico residente, domestico non residente, commerciale, industriale, agrozootecnico, pubblico) nonché maggiorazioni tariffarie per le residenze secondarie.

A riprova di ciò non può non essere rilevato che l'ipotizzata violazione della delibera n. 643/13/R/IDR non sussiste alla luce della verificata Delibera AEEGSI n. 489/2014, sopra richiamata, avente ad oggetto Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015: volumi non noti per l'articolazione a scaglione, per la mancanza di circa 30000 contatori e per la rinuncia ai conguagli 2012-2013 per troppa frammentazione delle tariffe.

Peraltro, per quanto attiene ai consumi domestici residenti è stato applicato quanto previsto all'art.40 "Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale" agevolando di fatto le utenze domestiche, con evidente agevolazione delle utenze domestiche residenti, contrariamente a quanto asserito.

Affermano gli istanti che il riferimento a ciascun servizio del SII di cui all'art. 39.6., lettera a) del MTI – quota fissa (par. 11.2) - non può che riferirsi ad ogni singola utenza (contatore) e che, pertanto, nel caso di condomini con contatore centralizzato, l'applicazione di una quota fissa a ciascuna unità familiare è penalizzante.

Il paragrafo 5.2 del Regolamento tipo, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, introduce il concetto di "utenze raggruppate", definendole nel seguente modo: "aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali".

Per tali utenze – alle quali sono da ricondurre ad esempio i condomini dotati di contatore centralizzato - il Regolamento prevede che la quota fissa sia adeguata al numero delle utenze finali, tenendo conto delle categorie contrattuali che compongono il raggruppamento stesso.

Ne deriva, pertanto, che la pratica di addebitare in fattura tante quote fisse quante sono le unità immobiliari/familiari che condividono lo stesso strumento di misura è conforme ai documenti d'ambito sinora approvati dall'Ente di Governo.

Tale disposizione (applicazione quota fissa ad ogni unità immobiliare nei casi di condomini) è confermata dal recente D.P.C.M. 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” che, pur riferito a diverso ambito, fa evincere che in un condominio ogni unità abitativa deve soggiacere ad una quota fissa.

In relazione alla quota minima di consumo (part. 11.3.) si afferma che *“L’art. 39.2 del MTI afferma che “ ... è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche ... ” La forfettizzazione dei consumi stabilita dall’Ufficio d’Ambito e dalla Provincia su cui applicare la tariffa unica è, di fatto, l’applicazione di un consumo minimo non essendo dimostrato e non accertato il reale consumo dei singoli fruitori del servizio”.*

Non esiste nessuna correlazione tra consumo minimo impegnato e quota forfettaria dei consumi.

Vedasi articolo 2.4. della delibera n. 88/2013 AEEGSI ove si legge che *“Sono infine escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle*

utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato”.

Si legge nell’istanza che *“La forfettizzazione, come indicato nei vari documenti dell’Azienda, è stata adottata per sopperire alla mancanza, in grossa parte del territorio provinciale, dei contatori dei consumi. Questa situazione non giustifica però l’adozione di metodologie contrarie alla normativa vigente e ad un “pagamento” non correlato ai consumi”.* Ed ancora che *“Senza dimenticare che l’art. 43 del MTI pone a carico degli Enti d’Ambito la ...verifica specifica di efficienza del servizio di misura ...L’attuale Gestore sembra non voler affrontare con un piano di intervento programmato tali problematiche poste a suo carico dallo stesso art. 43 e dal Piano d’Ambito”.*

Le metodologie adottate sono pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

A pag.44 del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito vigente è illustrato come il volume di 153 mc sia *“la media provinciale dei consumi che si registra nella stessa tipologia di utenza dotata di contatore”*, ovvero rappresenti la media provinciale dei consumi dell'anno 2011 misurati presso la singola utenza nei Comuni dotati di contatore.

Applicare, a chi è sprovvisto del contatore, la media dei consumi misurati presso la stessa tipologia di utenza che invece i contatori li ha installati come normativa prevede, è un concetto assai diverso dall'attribuzione aprioristica di un volume qualsiasi. La prima pratica – in atto nell'ATO di Sondrio - è consentita da normativa.

Né sussiste – per replicare alla seconda affermazione – il lamentato inadempimento all’art. 143 del MTI.

L’art.146 del D.Lgs. 152/2006 in tema di risparmio idrico, prevede, al comma primo, lett. f), l’adozione di norme e misure

volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

Il Gestore ha affrontato la problematica della mancanza di contatori con una specifica campagna (depliant informativo a tutti gli intestatari di contratto privi di strumenti di misura); il tutto, nell'ulteriore considerazione, che il gestore ha tempo, come precisamente stabilito dal Piano d'Ambito approvato, sino all'anno 2019 per provvedere alla definizione- risoluzione di tale problematica.

Il contatore è posato dal Gestore, direttamente o tramite artigiani privati in forza di convenzione con l'Unione Artigiani (libero mercato per gli utenti)

Il costo del contatore è sostenuto dal gestore, mentre la posa è pagata dall'utente, come avvenuto per tutti gli altri utenti della Provincia di Sondrio provvisti di contatore prima della gestione d'ambito e prima della gestione SECAM.

Dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Sondrio, emerge che gli iscritti che esercitano l'attività di installazione di impianti idrotermosanitari codice ateco 43.22 risultano essere 220 di cui 150 associati all'Unione artigiani. Ai corsi di formazione promossi dall'Unione Artigiani hanno partecipato 190 imprese con 230 operatori.

Attualmente gli idraulici aderenti al protocollo acqua risultano essere 170 e gli idraulici formati 192.

Da quanto sopra emerge quindi che SECAM si è adoperata attivamente al fine di sopperire alla mancanza di contatori

ereditata dalla precedente gestione, pur ribadendo che il termine ultimo è previsto per l'anno 2019.

Si afferma alla pagina 14 dell'istanza che *“La quantificazione, inoltre, del consumo di 153mc per utenza (ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario - volumi d'acqua fatturati) è in evidente contraddizione con altra parte del Piano (Capitolo 5 – Stato di fatto del servizio idrico – pag. 292) che quantifica in 130lt giorno il consumo pro-capite (130lt giorno sono pari a 47,5mc di consumo annuo)”*.

Le affermazioni degli istanti sono smentite documentalmente.

Nel piano d'ambito citato (pag.292) si legge testualmente che *“Nel caso di utenze domestiche (o seconde case) dotate di fonti autonome di approvvigionamento, per calcolare il consumo annuo scaricato in assenza di opportuni strumenti di misura, il valore viene stimato in base a un consumo pro-capite medio giornaliero pari a 130 l/ab*g per ogni componente del nucleo familiare afferente la singola utenza.”* Non si tratta pertanto di utenze alimentate dalla rete idrica pubblica.

La quantificazione dei 153 mc è basata sulle dichiarazioni asseverate dei Comuni effettuate ai sensi della Delibera AEEGSI n.347/2012 relativamente al numero di utenze e ai mc distribuiti e fatturati all'utenza secondo una media provinciale degli **utenti domestici** con contatore.

Non sussiste, pertanto, la contraddittorietà evidenziata nell'istanza.

In conclusione del paragrafo si afferma che *“Ed, in proposito, non si può non riaffermare che le deliberazione nn. 42 e 43 2016 adottate dal CDA dell'Azienda non risolvono affatto queste problematiche ... Tutto quanto*

supra evidenziato sia assolutamente stridente con i principi dettati dalla Carta del Servizio”.

Sul punto ci si limita ad osservare che le delibere si riferiscono al nuovo piano regolatorio e non hanno attinenza con quanto precedentemente deliberato e che la carta dei servizi non si occupa di tariffe o di consumi forfettari bensì di prestazioni rese agli utenti.

VI. SULLE TARIFFE SOTTO ALTRI PROFILI (paragrafi 12-17, pagine 15-19).

Viene censurato il *modus operandi* dell'Ufficio d'ambito, reo di aver adottato, a distanza di pochi giorni l'una dall'altro, due delibere (n. 48/2015 e n. 50/2015) il cui tenore è contraddittorio, il che fa sorgere *“pure il seguente legittimo dubbio: ma in base a quali dati “storici” sono state effettuate le comunicazioni all’Autorità Garante e, poi, successivamente adottate le tariffe ...?”* (pag. 16 istanza).

Le delibere (par. 13) vengono poi configurate come *“un'imposizione sanzionatoria quasi a titolo di responsabilità oggettiva, per inadempimenti pregressi imputabili a soggetti istituzionali, da applicarsi nei confronti dell'utente/consumatore”* (pag. 16 istanza).

Sul punto si osserva sinteticamente quanto segue, pur non essendo la questione di stretta pertinenza SECAM.

La delibera n. 48 è stata revocata con la delibera n. 49 a cui è seguita la Delibera n.50.

I dati utilizzati sono quelli forniti e asseverati dai Comuni ex art. 76 del DPR 445/2010, trasmessi all'Ufficio d'Ambito e poi caricati sull'applicativo dell'AEEGSI.

Né è ravvisabile alcun intento sanzionatorio nelle delibere n. 48 e n. 50, quanto unicamente indicazioni al gestore per la lettura, indicazioni necessarie in quanto molti contatori sono situati all'interno delle case non sempre accessibili con conseguente necessità di partecipazione dell'utenza per la lettura. La

mancata lettura necessita di un consumo calcolato e non effettivo sulla base di uno storico che al momento del trasferimento delle anagrafiche alle volte non è presente.

L'attribuzione dei 153 mc non è sanzionatoria, per usare una terminologia cara a controparte, in quanto al momento della lettura effettiva viene fatto il conguaglio.

Si dice ancora che "Orbene, per quel che consta i calcoli sono stati eseguiti senza effettuare alcuna differenziazione tra i vari utilizzi dell'acqua (civile, industriale e/o altro). In altre parole, pare siano stati semplicemente sommati i consumi dei comuni con contatore sia con riferimento alle utenze domestiche, sia con riguardo agli insediamenti produttivi delle più diverse fattispecie."

E' falso!

Pur trattandosi di aspetto non di stretta competenza SECAM, deve rilevarsi che per i Comuni che non sono stati in grado di fornire i dati sulla quantità di acqua erogata e con utenti sprovvisti di contatore è stato attribuito un consumo di 153 mc annui per ogni utenza quale valore della media provinciale dei consumi che si registra nella stessa tipologia di utenza dotata di contatore, dati riferiti unicamente alle utenze domestiche.

Ad esempio si riportano i dati del consumo (complessivi di tutte le tipologie di utenze) dei seguenti comuni, sprovvisti di contatore, ma dotati di misuratori sulla distribuzione, dai quali si evince, anche matematicamente, che l'affermazione è inveritiera:

- Comune di Bormio: consumo a utenza al netto delle perdite certificate: 791 mc/utente.
- Comune di Bianzone consumo a utenza al netto delle perdite certificate: 406 mc/utente.

- Comune di Colorina consumo a utenza al netto delle perdite certificate: 365 mc/utente.

- Comune di Tovo San'Agata consumo a utenza al netto delle perdite certificate: 229 mc/utente.

Peraltro, l'attribuzione di 153 mc annui, pur essendo un preciso calcolo sulle utenze domestiche dell'ATO Sondrio, è, all'evidenza, notevolmente inferiore rispetto all'attribuzione forfettaria di altre realtà, che riscontrano le stesse problematiche della mancanza di contatori d'utenza, quali l'ATO alto Veneto, ove è applicato un consumo forfettario annuo pari a 250 mc.

Gli istanti contestano fattispecie specifiche. "Solo per far degli esempi, consta che S.Ec.Am. Spa: i) ad un cespite composto da più unità immobiliari ma con un solo contatore, addebiti nella relativa FF più "fissi"; ii) ad un'abitazione di un soggetto non residente munita di contatore, addebiti un fisso di ! 70,00. Evidente la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta di chiedere dei "fissi" pur a fronte della circostanza della non corrispondenza tra servizio reso e quantum richiesto"

Quanto sollevato è l'applicazione del par. 5.2 del Regolamento Tipo approvato dal Consiglio Provinciale di Sondrio con del. n. 34 del 27/09/2013, al quale SECAM ha l'obbligo di attenersi.. Ci riporta sul punto a quanto dedotto in relazione al par. 11.2. quota fissa.

A pagina 16 dell'istanza si legge che "Il piano tariffario del piano d'ambito al pari di quello pubblicato sul sito di S.Ec.Am. Spa, nonostante la nota circostanza che da tempo i comuni di Albaredo per S. Marco, Albosaggia, Dubino, Gerola Alta e Rasura siano entrati a far parte della gestione di S.Ec.Am. Spa, non è stato adeguato a quanto testé riportato non solo dal punto di vista formale, ma piuttosto da quello sostanziale.

Infatti, per i predetti enti territoriali non sono ancora state rese note le relative tariffe del SII”

Premesso che la fusione di ISE s.r.l.- che gestiva i predetti Comuni – in SECAM è stata effettuata, in ottemperanza ai disposti del DL “Sblocca Italia” 133/2014, alla fine del 2015 e che tali gestioni rientrano nel piano regolatorio di cui alle delibere 42 e 43, si osserva che, per quanto attiene il periodo regolatorio 2014-2015, ISE s.r.l. aveva ottemperato nell’invio dei dati all’AEEGSI (vedasi ricevuta di invio AEEGSI del 16/06/2014) in quanto gestione in salvaguardia ai sensi dell’art.34 comma 21 D.L.221/12.

Per quanto attiene invece il periodo regolatorio a partire dall’anno 2016, i dati relativi alla ISE s.r.l., al pari di tutti i Comuni inseriti nella gestione d’ambito già in capo a SECAM S.p.A. del 01/01/2016, sono stati inseriti, come previsto dalla Determina n.2/2016 del 30/03/2016 della AEEGSI *“Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2”* nell’applicativo dell’AEEGSI stessa.

Successivamente l’Ufficio d’Ambito, in ottemperanza alla succitata determina, ha predisposto e inviato lo schema regolatorio 2016-2019.

Gli istanti si domandano poi polemicamente se *“risulta normale che un piano d’ambito, in una zona completamente montana, non abbia previsto alcunché per questa tipologia”*.

Non è vero!

La regolamentazione è contenuta nel piano tariffario del piano d’ambito nel quale è definita la stagionalità (pag. 291 del piano d’ambito).

Nello specifico, poi, l’Ufficio d’Ambito, con delibera n.23 del 23/07/2014, ha dato specificazioni sull’applicazione della tariffa proprio nel merito delle utenze stagionali.

Inoltre sono esclusi dall’applicazione della tariffa d’ambito gli acquedotti rurali e montani indipendenti ai sensi dell’art.141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, secondo cui *“Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue;”*

Pag. 19: *“Ancora una volta, dunque, è più che evidente la violazione e falsa applicazione della Carta del Servizio, della legge e delle norme regolamentari ed amministrative vigenti nella sedes materiae”*

Anche queste argomentazioni sono palesemente erranee in quanto la carta del servizio regola le attività, fornisce gli indicatori del servizio offerto e non entra nel merito delle tariffe e della stagionalità delle stesse!

VII. SUL CONTRATTO (paragrafi 18-20, pagine 19-21).

Gli istanti effettuano numerose contestazioni sul modus operandi di Secam in relazione alla gestione dei contratti, alla mancata diffusione della carta dei servizi ed alla mancata presa in carico del problema relativo alla mancanza dei contatori per migliaia di utenti.

In primis si afferma che *“Per quel che consta, nessun contratto è stato stipulato tra il Gestore e gli utenti/consumatori del SII salvo per i nuovi utenti”*

Ai sensi degli art. art 153 e 172 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. , e per gli effetti della delibera n.12 del Consiglio Provinciale, a SECAM sono state trasferite tutte le utenze esistenti da parte dei comuni.

Punto 2.2 del contratto: fornitura acqua effettuata a deflusso libero misurato da contatore e “sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait.

L’“eccezionalmente” riferito alle forniture a forfait non può che riferirsi alle nuove utenze: ci si riporta a quanto sopra dedotto circa il fatto che SECAM ha ereditato dai precedenti gestori, senza che possa essergli addebitata alcuna colpa in merito, circa 30000 utenze senza contatore!

Punto 2.4 impianti antincendio: si contesta il fatto che SECAM non si assuma alcuna responsabilità ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete e di sospensione della rete.

La progettazione degli impianti non è a carico del Gestore e così anche la responsabilità che è in carico ai titolari delle attività ivi compresi i complessi residenziali.

Il gestore garantisce l’acqua fino alla rete per gli usi domestici e non può quindi prendersi carico di eventuali disservizi legati a fenomeni naturali o di natura straordinaria come un incendio. Preme inoltre evidenziare che il territorio boschivo non rientra nella gestione del SII in quanto, per legge, vi sono reti e vasche separate e gestite dalle Comunità Montane e dalla Protezione Civile (vedasi normativa riguardante la progettazione delle reti

antincendio: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 7 agosto 2012 e D.M. 2 marzo 2012).

Punto 3.4. si evidenzia la condizione degli utenti che Secam ha ereditato dai Comuni che, in mancanza di un contratto non sarebbero in alcun modo garantiti.

Ci si riporta a quanto sopra dedotto in relazione alle previsioni degli art. 153 e 172 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. circa il fatto che tutte utenze precedentemente esistenti sono trasferite dai Comuni ex legge. Il problema non si pone poi per quanto attiene tutte alle nuove utenze, che vengono sempre contrattualizzate.

Punto 5.3 mancata fatturazione semestrale: si lamenta, per alcuni utenti, il mancato invio delle fatture relative al secondo semestre 2014, a fronte dell'invio, ad altri utenti, delle fatture relative al secondo semestre 2015.

Il piano d'ambito approvato con delibera n,11 del 04/04/2014 prevedeva che i Comuni procedessero con l'affidamento definitivo del servizio in modo graduale fino al 31/12/2015. Successivamente il decreto "Sblocca Italia" n.133 del 13/09/2014 ha anticipato al 13/03/2015 tale scadenza.

Il processo di trasferimento delle gestioni e, conseguentemente, delle anagrafiche è stato graduale ed in ogni caso successivo all'ultima fatturazione di competenza dei Comuni relativa al primo semestre 2014.

Tale fatturazione effettuata dai Comuni infatti è per la maggior parte terminata a fine 2015 con la conseguente criticità di procrastinamento delle attività di trasferimento delle anagrafiche. Ne risulta in conclusione che gli utenti hanno utilizzato acqua senza pagarla nell'anno dell'utilizzo; gli stessi

non pagheranno quindi in un'unica soluzione bollette relative a due annualità.

“In altre parole, per i vecchi utenti/consumatori, si è assistito al travaso di ciò che in passato faceva capo ai precedenti erogatori del servizio in S.Ec.Am. Spa, senza alcuna soluzione di continuità, nonostante l'evidente circostanza che tutte le regole del SII fossero cambiate, sia con riguardo “al quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?” che al “quantum debeatur”.

Non è vero!

Le norme che si sono succedute nel tempo hanno dettato precise disposizioni al riguardo

L'art. 7 del DL 12/09/2014 n.133 “Sblocca Italia”, prevede, al comma primo, che *“Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.”.*

Vengono poi aggiunti alcuni periodi all'articolo 153, comma 1, del D.Lgs. 152/2006: *“Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”.*

Da ultimo viene rimproverato al gestore di voler *“risolvere per le vie brevi ... sic! ... ogni questione: infatti, S.Ec.Am. Spa ha pure utilizzato, per l’addebito in conto corrente delle fatture commerciali emesse, le autorizzazioni permanenti di addebito in c/c (RID) che gli utenti/consumatori avevano rilasciato ai Comuni precedentemente all’affido della gestione del SII al Gestore unico. Cosicché gli stessi utenti/consumatori, senza neppure sapere che era cambiato il Gestore, si sono visti l’addebito automatico delle fatture in c/c”*

Come sopra dedotto, il subentro del gestore alle gestioni esistenti è espressamente previsto dagli articoli 153 e 172 del D.Lgs. 152/2006.

Quanto alle autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (RID) si osserva che, per normativa bancaria, è possibile per l’utente revocare il RID entro otto settimane senza nessun costo per l’utente e con il conseguente rimborso della somma pagata.

VIII. ASPETTI FISCALI (paragrafo 21, pagine 21-22).

A pagina 21 dell’istanza si afferma che *“Si versano, tuttavia, in relazione alle fattispecie che ci occupano, anche degli importi che prescindono dall’effettivo utilizzo, quali quelli relativi alla cosiddetta quota fissa agli addebiti cd “forfettari” (questi ultimi di per sé illegittimi; in altri termini FF emesse in base a consumi presunti e non in base alle letture effettive del contatore, non essendo gli importi commisurati al reale servizio offerto). Su tali ultimi importi, non trattandosi del corrispettivo di un servizio, l’Iva non è dovuta (fermo restando che l’escamotage che i vari Enti gestori tentato di utilizzare per giustificare il tutto sotto la voce acconti è, e resta, del tutto illegittimo)”*.

La contestazione è priva di fondamento.

- In merito a quanto asserito dagli istanti, si osserva quanto segue.

1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate»;

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 633/72: «Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: (...) b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; (...)».

3. Tenuto conto di quanto sopra, sicuramente la fornitura d'acqua da parte di S.EC.AM S.p.a. è una prestazione di servizi soggetta ad IVA.

4. La questione sollevata dalla parte attrice verte quindi sul fatto se anche l'addebito di un consumo forfetario si debba intendere prestazione di servizi soggetta ad IVA o meno.

5. Sul punto la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 marzo 2014 relativa alla causa C-151/13, avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, riguardante la determinazione della base imponibile IVA, ha individuato i presupposti per i quali anche i consumi determinati a forfait debbano essere assoggettati all'imposta.

6. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel punto 29 della sentenza sopra richiamata afferma che: «(...) sono soggette ad IVA le “prestazioni di servizi effettuate a titolo

oneroso” e che, secondo costante giurisprudenza della Corte, una prestazione di servizi viene effettuata a “titolo oneroso”, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, ed è dunque imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (...)).».

7. Nel successivo punto 37 la Corte afferma inoltre che: «(...) la circostanza che le prestazioni di cure fornite, nel procedimento principale, ai residenti non siano né predeterminate né personalizzate e che il compenso sia versato in forma di forfait non è neanche tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati».

8. Quindi i requisiti che la Corte di Giustizia richiede per l’applicazione dell’IVA anche ai compensi versati in “forma forfait” sono:

- a. la prestazione di servizi deve essere a titolo oneroso;
- b. tra il prestatore e l’utente deve intercorrere un rapporto giuridico;
- c. deve avvenire uno scambio di reciproche prestazioni;
- d. deve sussistere un nesso diretto tra la prestazione effettuata e il corrispettivo ricevuto.

9. Nella fattispecie di cui trattasi, si ha che:

- a. la prestazione di servizio, consistente nella fornitura di acqua potabile, effettuata dalla società S.EC.AM. S.p.a. nei confronti degli utenti, è una prestazione a titolo oneroso;

b. tra la società e il singolo utente intercorre un rapporto giuridico, regolato dal contratto sottoscritto dal richiedente;

c. sussiste un chiaro nesso diretto tra la prestazione di servizi e il corrispettivo ottenuto. L'utente paga, infatti, alla società S.EC.AM. S.p.a. un corrispettivo al solo e diretto fine di ottenere il servizio della fornitura di acqua potabile.

10. Tutti i presupposti evidenziati dalla Corte di Giustizia sono presenti nel rapporto che si instaura tra la società S.EC.AM. S.p.a. e l'utente e quindi, nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore, anche i compensi calcolati a forfait dalla società sono soggetti ad IVA.

11. Al rafforzamento di tale conclusione, concorre anche quanto indicato nella stessa bolletta indirizzata all'utente che evidenzia la normativa di riferimento, contenente i criteri utilizzati per la quantificazione dei consumi forfettari in caso di assenza di contatore. Nella prima pagina viene, infatti, riportato che: «Per le utenze sprovviste di contatori i consumi [prestazione di servizi] sono forfettari così come stabilite dal piano d'Ambito della Provincia di Sondrio, approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Sondrio con delibera n. 11 del 04/04/2014 e dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici, Ente Nazionale Competente (DI 201/11 convertito nella legge 214/11), con delibera 498/14 del 09/10/2014».

Da quanto evidenziato nei punti precedenti, anche gli addebiti cd "forfettari", computati in bolletta da parte della società S.EC.AM. S.p.a. ai consumatori privati in base a consumi presunti, costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso e che, come tali, debbano essere

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata del 10%.

IX. SULLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (paragrafi 22-24, pagine 22-25).

Le contestazioni degli istanti investono il piano economico e finanziario di SECAM.

Si legge infatti che *“La remunerazione del capitale investito, come detto in precedenza, è l'utile lordo conseguito ossia la parte di ricavi eccedenti la integrale copertura dei costi in essi compresi gli investimenti, le manutenzioni e tutti i rischi della gestione. Se dal conto economico del Piano D'Ambito si rileva, per ognuno degli anni sui quali lo stesso è strutturato, un utile lordo, contenuto nei primi esercizi ma, sicuramente, eccessivo negli esercizi successivi, come si può affermare che il piano economico e finanziario, e quindi la tariffa, non tiene conto della remunerazione del capitale?”.*

Pur trattandosi di aspetto non di competenza di SECAM, non può non rilevarsi come le censure sopra riportate siano state già disattese in alcune decisioni del **TAR per la Lombardia**, competente in materia.

Nella sentenze del **24 marzo 2014 n. 779 e n. 780** il TAR ha respinto le censure proposte da alcune associazioni di consumatori avverso la delibera 585/2012/R/IDR che aveva fissato il metodo transitorio 2012-2013 per la determinazione della tariffa del servizio idrico evidenziando che il principio della copertura integrale dei costi (c.d. “full cost recovery) – di derivazione comunitaria (articolo 9 direttiva 2000/60/Ce) e poi recepito nell'ordinamento nazionale (articolo 154, Dlgs 152/2006, Dpcm 20 luglio 2012, articolo 10 Dl 70/2011) va rispettato e in ogni caso la copertura del costo del fattore

produttivo non deve essere confusa con il profitto derivante dall'impiego del medesimo.

Con sentenza del **15 maggio 2014, n. 1275** il **TAR Milano** ha annullato in parte la delibera 273/2013/R/IDR dell'Authority dell'energia che aveva fissato i criteri coi quali i gestori dovevano restituire agli utenti finali la componente tariffaria del servizio idrico relativa alla remunerazione del capitale, abrogata dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo luglio- dicembre 2011 non coperto dalle norme sulla tariffazione provvisoria in vigore dal 1° gennaio 2012 (delibera 585/2012/R/IDR).

Per i Giudici l'Authority la tariffa deve coprire i costi del capitale investito, di rischio o preso a prestito (come anche precisato nella delibera 585/2012), mentre la delibera 273 imponendo di restituire l'intera "componente R" della tariffa priva gli operatori non solo di conseguire la remunerazione del capitale investito come è giusto ma anche della possibilità di conseguire una quota tariffaria correlata al costo del capitale, in contrasto con il principio del full cost recovery pienamente in vigore anche post referendum

Nella tariffa idrica vanno dunque indicati anche i costi del capitale.

Dai bilanci Secam pubblicati si evince chiaramente che il gestore si conforma a quanto indicato nelle delibere AEEGSI 24 marzo 2016 137/2016/R/com *“Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico”* e 22 maggio 2014 231/2014/R/com *“Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas”*

Da quanto sopra si evince che, per quanto attiene il piano economico tariffario di competenza, la previsione dell'esistenza di un utile d'esercizio del nuovo metodo regolatorio non è riconducibile in alcun modo ad una remunerazione del capitale investito (come tra l'altro non consentito dalla legge per effetto dell'esito referendario del 2011) bensì alla generazione dell'autofinanziamento necessario a garantire il corretto sostegno dei nuovi investimenti ed il servizio del debito.

Nel Piano Economico di Secam non è infatti prevista alcuna distribuzione di utili ai comuni soci per tutta la sua durata, né mai è avvenuto nella storia della società, non avendo mai distribuito utili ai soci.

Nelle conclusioni del paragrafo (pag. 25) si legge che *“La gestione, affidata in house providing, resta nell'ambito pubblico e non dovrebbe avere come obiettivo un risultato economico, ma l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, per l'utente consumatore, del servizio. Tanto si fa che si possa ritenere che la gestione S.Ec.AM. S.p.A. è assai vicina ad una gestione privatistica dell'acqua e, tanto, risulta in spregio a quanto intra evidenziato.”*

Gli istanti fanno un po' di confusione.

Per quanto riguarda l'affidamento, il legislatore nazionale, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria e nazionale e da ultimo delle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, ha dettato, all'art. 5, comma primo, del D.Lgs. 50/2016, la definizione dell'affidamento in house providing, che ricorre quando:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa*

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
che fa sì che si crei una situazione in cui l'amministrazione affidante esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (mancanza di requisito della terzietà).

Ed ancora il recente D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, definisce, all'articolo 2, comma 1, lett. d), il «controllo analogo congiunto» come la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ed alla successiva lett. o) le «società in house» come le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

L'ammissibilità della gestione del servizio idrico integrato in house providing è stata recentemente affermato dal TAR per la Lombardia nella sentenza n. 1781 del 3 ottobre 2016.

Ciò premesso, stante appunto la natura pubblica della società in esame, la tipologia di gestione non può ovviamente che essere pubblica.

Ciò, peraltro non può significare, come pretenderebbe controparte, che SECAM non debba perseguire i risultati predefiniti, essendo la stessa obbligata a rendicontare non solo

ai soci dell'azienda, ma anche agli enti competenti di controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'AEEGSI.

In particolare preme ricordare che nelle delibere 643/13/R/idr MTI e l'ultima 664/2015/R/idr MTI-2 già nelle definizioni è inserito:

“Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”.

Il Piano Economico Finanziario è sempre sottoposto all'approvazione dei soci di Secam tra cui – come si è detto in premessa - vi sono tutti i Comuni della Provincia di Sondrio nelle Assemblee di controllo analogo, secondo quanto previsto dalla Convenzione per l'esercizio del controllo congiunto nei confronti della società Secam Spa ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'approvazione delle assemblee societarie ex art. 2368 cc a cui partecipano tutti i Comuni della Provincia di Sondrio come di seguito specificato.

L'Assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipi della “Convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente s.p.a., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” ha approvato i piani di gestione e di investimenti nelle sedute del 6 febbraio 2014, del 19 febbraio 2015 e del 11 febbraio 2016.

L'Assemblea dei Soci ex art. 2368 c.c., composta da 77 comuni, 5 Comunità Montane e dalla Provincia di Sondrio, si è invece riunita nelle sedute del 29 aprile 2014, del 30 aprile 2015 e del 29 aprile 2016, approvando i relativi documenti. La

gestione di SECAM è dunque immune dai vizi sollevati dagli istanti.

X. IL CONTO ECONOMICO E IL PIANO FINANZIARIO DEL PIANO D'AMBITO (paragrafi 25-27, pagine 25 -27).

Si afferma che il conto economico ed il piano finanziario presentano grossolani errori che rendono gli stessi inattendibili e che *“Un piano economico finanziario dovrebbe includere anche uno Stato Patrimoniale che consenta di valutare le variazioni che intervengono nel patrimonio del gestore; anche questa parte importante e sostanziale, non c'è”* (pagg. 25-26).

Relativamente alla mancanza dello stato patrimoniale, si evidenzia che il metodo stabilito dall'AEEGSI non prevede tale esplicitazione.

In questa sede, per quanto di competenza, ci si limita ad osservare che, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006, il patrimonio del Servizio Idrico (infrastrutture idriche) è di proprietà dei Comuni e lo stesso è solamente affidato in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato e, pertanto, non rientra nel patrimonio della società.

XI. IL NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (pef) – DELIBERA N.43 DEL 18/07/2016 DEL CDA DELL'AZIENDA (paragrafo 26, pagine 27-29).

Gli istanti contestano il nuovo piano economico finanziario predisposto per l'adeguamento delle tariffe per il periodo 2016-2019, in attesa di approvazione da parte dell'AEEGSI, della Conferenza dei Comuni e del Consiglio Provinciale.

Sul punto ci si limita ad osservare che SECAM dovrà farsi carico del piano solo successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale, in conformità alle disposizioni vigenti, da ultimo delibera dell'AEEGSI n. 664/15 MTI – 2.

XII. SULL'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E AI COMUNI (paragrafi 27-28, pagine 29-35).

Viene rimproverato a Secam ed all'Ufficio d'Ambito, sotto diversi profili, un difetto di informazione sia agli utenti che ai Comuni.

Più nello specifico:

a) viene biasimata l'asserita posizione dei due Enti che avrebbero risposto agli utenti che l'onere dell'informazione all'utente spettava ai Comuni *“Il fatto è che anche i comuni hanno ricevuto poche informazioni [...]” “[...]e semplicemente non sono in grado di fare altro che comunicare che la gestione è passata dai Comuni ad un gestore unico provinciale”*

Alcuna responsabilità è configurabile in capo a Secam.

I Comuni hanno espresso parere favorevole al Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio durante l'omonima Conferenza del 05 marzo 2014; era loro responsabilità verificare e valutare che le informazioni di cui disponevano al fine di approvare il testo fossero ritenute sufficienti.

Inoltre nel merito sono state fatti incontri mandamentali su Piano d'Ambito e Piano Economico Finanziario del Servizio Idrico integrato nel mese di gennaio 2014: comunicazione dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio del 20/12/2013. Più nello specifico:

1. lunedì 13 gennaio 2014 Comunità Montana Alta Valle: Livigno, Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
2. martedì 14 gennaio 2014 Comunità Montana Sondrio, Comuni della Comunità Montana unitamente ai Comuni di Ardenno, Buglio in Monte, Forcola e Sondrio;

3. mercoledì 15 gennaio 2014: Comunità Montana di Tirano, Comuni della Comunità Montana, unitamente al Comune di Sondalo;

4. giovedì 16 gennaio 2014: Comunità Montana di Morbegno e i Comuni della Comunità Montana;

5. giovedì 16 gennaio 2014 Comunità Montana Valchiavenna e i Comuni della Comunità Montana.

A ciò si aggiungano gli incontri mandamentali per un confronto sul percorso intrapreso in materia di servizio idrico integrato nel mese di Luglio 2014, come da comunicazione dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio del 16/07/2014 ed in particolare:

- lunedì 28 luglio 2014: Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva

- martedì 29 luglio 2014: Comunità Montana di Sondrio: i Comuni della Comunità Montana unitamente ai Comuni di Ardenno, Buglio in Monte, Forcola e Sondrio;

- martedì 29 luglio 2014: Comunità Montana di Tirano: i Comuni della Comunità Montana unitamente al Comune di Sondalo;

- mercoledì 30 luglio 2014 Comunità Montana di Morbegno: i Comuni della Comunità Montana;

- mercoledì 30 luglio 2014 Comunità Montana della Valchiavenna: i Comuni della Comunità Montana.

Nei mesi di ottobre e novembre 2015 l'Adiconsum con l'Ufficio d'Ambito e SECAM ha promosso una serie di incontri pubblici in tutti i 5 mandamenti della Provincia a tema "*Acqua, bene prezioso: la gestione del ciclo idrico integrato in Valtellina e Valchiavenna, tariffe, investimenti, ricadute sul territorio*" svoltisi a Sondrio il 23 ottobre 2015, a Bormio il 3

novembre 2015, a Morbegno il 6 novembre 2015, a Chiavenna il 13 novembre 2015 e a Tirano il 20 novembre 2015.

Dalla ricostruzione sopra richiamata si evince quindi che sia SECAM che l'Ufficio d'Ambito hanno promosso numerosi incontri sia con i Comuni valtellinesi sia con gli utenti al fine di informare circa il sistema idrico integrato e la sua gestione.

Non si può quindi parlare in alcun modo di difetto di informativa a Comuni e clienti essendosi sia SECAM che l'Ufficio d'Ambito attivati tempestivamente, tanto più tenuto conto del fatto che la gestione di SECAM è stata si avviata nell'estate del 2014, ma di fatto la gestione operativa diretta è stata completata, per effetto dei disposti della Legge 164/14 art.7 (*"gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"*), nel marzo del 2015 e che pertanto nel periodo luglio 2014 - marzo 2015, i gestori operativi risultavano essere a tutti gli effetti giuridici i Comuni che si sono avvalsi delle tempistiche sopra riportate al fine del trasferimento della gestione a SECAM. Si citano a titolo di esempio, non esaustivo, i Comuni di: Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Torre Santa Maria, Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Sondalo.

A pagina 30 si afferma che *"S.ec.Am. S.p.A. scrive spesso a gli utenti che non ha competenza nella definizione delle tariffe e che non partecipa alla formazione delle stesse, ma in realtà le cose stanno diversamente, atteso che il Gestore ha posto in essere la ricognizione delle reti e delle infrastrutture del SII ed ha attribuito valori, costi deciso (di fatto) piani, ecc."*

L'affermazione non è veritiera!

SECAM, per espressa previsione normativa (art. 154, quarto comma, D.Lgs 152/2006), non ha alcuna competenza né alla definizione delle tariffe, né alla partecipazione alla formazione delle stesse.

Il collegamento con l'affidamento della ricognizione delle reti è invece totalmente fuori luogo per i seguenti motivi.

La ricognizione delle reti è stata affidata a SECAM in data 06/07/2011 con delibera n.977 dalla Provincia di Sondrio: a tale epoca l'Ufficio d'Ambito non era ancora costituito e operativo.

Nelle premesse della delibera n. 977 si specifica che:

- la Provincia è socia al 12% di SECAM e che i 78 Comuni oggetto di ricognizione sono tutti soci di SECAM

-una collaborazione su aspetti di ricognizione era già avvenuta tra le parti negli anni 2001 e 2002 per implementare l'applicativo SIRIO della Regione Lombardia;

La ricognizione in parola riguardava solo gli aspetti di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture e delle gestioni esistenti, aggiornamento degli agglomerati nulla a che vedere con la definizione di piani , l'attribuzione di costi o valori.

La ricognizione è peraltro avvenuta con il reperimento dei dati dai comuni direttamente e la migrazione degli stessi in apposite tabelle nonché in un geodatabase informatico per quanto attiene alle reti e agli impianti.

Al fine di dimostrare il coinvolgimento di SECAM nella vicenda, gli istanti affermano che *“Inoltre, su molte delle deliberazioni del CDA dell'Azienda si legge: “... sentita S.Ec.Am. Spa ...” oppure “ ... come da proposta della S.Ec.Am. Spa ...” ecc. In tal modo, nulla è trasparente!”*

E' obbligo di SECAM riferire all'Ufficio d'Ambito, così come imposto dagli artt.16 c.5, art.17 c.3, art.20 c.1 della Convenzione approvata con delibera n.12 del Consiglio Provinciale in data 04/04/2012 e firmata in data 25/06/2014 dalle parti, di riferire all'Ufficio d'Ambito tutto quanto attinente all'equilibrio economico finanziario della gestione, al programma degli interventi, i dati e le informazioni di funzionamento del Servizio come indicati nella Carta del Servizio e così come espressamente previsto dalla Delibera AEEGSI n. 643/13/R/IDR

Si legge ancora che *“l'Ufficio d'Ambito controlla il Servizio e l'attività del Gestore ai fini di [...] e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza ...” (Art. 18 Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito – Comma 1)“*

Il controllo del servizio e dell'attività del gestore, nonché la verifica della soddisfazione dell'utenza, sono svolti attraverso l'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito denominata appunto *“Vigilanza sul Gestore d'Ambito”* (<http://www.atosondrio.it/vigilanza-sul-gestore-dambito/>) creata ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera e) dello Statuto aziendale dell'Ato.

“l'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste dalle leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. [...]” (cfr. Art. 17 – Varianti al programma degli interventi- comma 1)“

Ogni anno viene approvato un piano degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito, al fine di conseguire il migliore indirizzamento possibile degli investimenti verso le

situazioni che risultino maggiormente necessitanti di interventi di miglioria. Di seguito i Piani sinora approvati:

- Piano degli interventi 2014, ex deliberazione Ufficio d'Ambito n.13/2014;
- Piano degli interventi 2015, ex deliberazione Ufficio d'Ambito n.51/2014;
- Piano degli interventi 2016, ex deliberazione Ufficio d'Ambito n.60/2015.

Tutto quanto sopra è stato sempre sottoposto all'approvazione dei soci di SECAM come già riferito e dimostrato a quanto già affermato nel paragrafo IX – sulla remunerazione del capitale investito, alle cui argomentazioni ci si riporta.

All'unico fine di screditare SECAM e l'Ufficio d'Ambito, gli istanti affermano temerariamente che *“Associazioni locali dei Consumatori [...] (non consta che vi siano stati confronti con queste ultime) (cfr Art. 21 – Carta dei servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato- comma 1)”* (pag. 33 istanza).

L'affermazione è falsa!

In data 30 giugno 2015 l'Ufficio d'Ambito ha organizzato a Sondrio un incontro rivolto anche alle associazioni in difesa dei consumatori principalmente attive sul territorio, con particolare rilievo attribuito al tema della tariffa.

In data 30/03/2016 sono stati presentati ai sensi dell'art.7 Carta dei Servizi, gli indicatori della carta stessa alle associazioni consumatori e all'Ente di Governo dell'Ambito della Provincia di Sondrio. L'esito dell'analisi degli indicatori è pubblicato sul sito dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ed è a disposizione di tutti gli utenti (link: http://www.atosondrio.it/data/uploads/vigilanza/4bis_carta_monitoraggio-al-31_12_2015-sito.pdf).

In data 26/05/2016 è stato firmato con le associazioni dei consumatori il Protocollo di Intesa sulla Conciliazione Paritetica per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, che insorgano tra l'azienda e i Clienti, in coerenza con quanto stabilito dalle Raccomandazioni della Comunità Europea n. 1998/257/CE, n. 2001/310/CE e D.M. 180 del 18/10/2010.

“Tutto quanto supra non è stato posto in essere e, men che meno, tenuto nella debita considerazione (esempio evidente di tanto è la questione relativa alle utenze di montagna: S.Ec.Am. Spa ha iniziato il servizio a luglio 2014 e nonostante siano trascorsi oltre due anni non si sa come verranno trattate e le nuove deliberazioni nn. 42 e 43/2016 del CDA dell'Azienda non risolvono certamente il problema”

Premesso che SECAM non ha preso in carico la gestione operativa del SII il 01/07/2014 per tutti i Comuni della Provincia in quanto il Piano d'Ambito prevedeva la possibilità per le Amministrazioni Comunali di trasferire le gestioni nel periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2015, e, solo successivamente il DL 133/2014 “Sblocca Italia”, convertito con Legge 164/14, ha anticipato al 13/03/2015 tale scadenza – come sopra accennato - si osserva che per le utenze di montagna il Gestore non può che applicare quanto stabilito dal Piano d'Ambito e quanto trasferito dai Comuni della Provincia di Sondrio.

In conclusione del paragrafo, in un crescendo di illazioni si legge testualmente alle pagine 33 e 34 dell'istanza che *“Ma quel che risulta ancora più grave - frustrando il diritto all'informazione degli utenti/consumatori e minando alle radici la trasparenza dell'azione amministrativa in spregio all'art. 97 cost. e alla l. 241/90 smi – è la non condivisibile prassi amministrativa adottata da Azienda e Gestore di modificare, di volta in volta, il piano d'ambito e tariffario vigente con*

delibere a spot secondo percorsi piuttosto singolari ed irrazionali dal punto di vista del buon andamento della pa (absit iniuria verbis)”.

Da quanto precedentemente esposto, si evince che l’operato di SECAM è sempre avvenuto nel rispetto del dettato costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione e delle disposizioni della Legge 241/1990.

Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato da controparte, il piano d’ambito e il piano tariffario non sono mai stati modificati con delibere a spot, quanto invece l’Ufficio d’Ambito si è limitato a fornire delle specifiche sull’applicazione degli atti deliberati.

In ogni caso quanto applicato da SECAM è sempre conseguente alle Delibere degli Enti competenti e mai dalla stessa definiti in autonomia.

Da ultimo, al fine di controdedurre all’asserita, quanto inesistente difetto di trasparenza lamentato dagli istanti si osserva che tutti gli atti sono pubblici e pubblicati sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito.

XIII. SULLE INFORMAZIONI RISPETTO ALLA QUALITÀ DELL’ACQUA (paragrafi 29-30, pagine 34-36).

Gli istanti contestano le informazioni fornite da SECAM in relazione alla qualità delle acque sotto diversi profili, in primis in quanto pur avendo asseritamente dichiarato di aver ereditato una situazione delle reti drammatica sotto il profilo igienico sanitario non avrebbe allertato i Comuni competenti all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, ed ancora in quanto pur avendo rilevato in alcuni casi la presenza di arsenico in misura superiore ai minimi di legge non avrebbero assunto i provvedimenti del caso e da ultimo nella parte in cui avrebbe applicato uno sconto sulla tariffa in presenza di acqua di scarsa potabilità.

SECAM ha predisposto, alla presa in carico della gestione operativa di ogni Comune, i seguenti documenti:

- Piano annuale degli autocontrolli 2015 trasmesso in data 03/03/2015 a ATS Montagna (ex ASL) della Provincia di Sondrio, Piano annuale degli autocontrolli 2016 trasmesso in data 22/12/2015 a ATS Montagna (ex ASL) della Provincia di Sondrio;
- elenco dei punti di prelievo sulla rete definitivo così come rivisto e concordato con ATS Montagna (ex ASL) della Provincia di Sondrio e trasmesso in data 09/06/2016;
- zonizzazione per unità acquedottistiche di tutti i comuni;
- programma degli interventi di manutenzione sulle reti dell'acquedotto per ogni comune;
- etichette dell'acqua su tutti i punti prelievo per ogni Comune gestito pubblicate sul sito internet www.secam.net;

Le analisi effettuate sono di tipo microbiologico e chimico su tutti i parametri secondo quanto previsto dal DLgs 31/2001.

Il laboratorio di SECAM certificato ISO 9001 fornisce i risultati delle analisi microbiologiche e dell'arsenico in 24 -48 e 72 ore dalla data di prelievo consentendo in tal modo l'intervento immediato da parte di operatori e organismi competenti.

A riprova dell'efficienza sul controllo della qualità dell'acqua potabile preme indicare che il numero di campioni prelevati sulle acque potabili per la conseguente analisi nell'anno 2015 è di 2926 con n.32877 parametri analizzati. Al 30 settembre 2016 il numero è di 2609 campioni con 72443 parametri analizzati.

La trasmissione dei risultati avviene via mail che possono essere viste dai soggetti competenti 24/24 h 365 gg/anno.

La procedura PO n.44 Rev.n.13 prevede l'attivazione immediata nel caso vi siano non conformità rilevate.

In relazione al problema dell'arsenico rilevato dalla Società che si occupa di produzione idroelettrica di seguito si riportano le

analisi effettuate presso i punti di prelievo ufficiali, concordati con l'ATS Montagna della Provincia di Sondrio e soggetti al piano annuale di controllo e autocontrollo, del Comune di PIATEDA effettuate in data 19/01/2016.

Il tutto, come evincibile dalla tabella sottoriportata, che dimostra il rispetto dei valori limite dei parametri di cui al D.lg n. 31/2001.

PUNTO RETE Piateda	CODICE	PARAMETRO
		Arsenico($\mu\text{g/L}$)
Fontana Via Amonini (Centro)	PTDppp01	3.9
Fontana Via Vermaglio	PTDppp02	4.1
Fontana Via Previsdomini	PTDppp03	3.4
Fontana Via Valbona	PTDppp04	4.3
Fontana Loc.tà Busteggia	PTDppp05	3.6
Fontana Loc.ta Boffetto	PTDppp06	4.1

Per quanto attiene la località Gaggio e le analisi effettuate dalla società menzionata, nulla è pervenuto alla scrivente dalla stessa; si riscontra in ogni caso che le funzioni di controllo della rete sono in capo all'ATS Montagna che in caso di non conformità sui parametri informa il gestore, gli autocontrolli eseguiti dal gestore riportano gli esiti di cui alla tabella seguente con la conformità rispetto al limite di legge che è 10 microgrammi/litro.

Premesso quanto sopra per legge il Gestore è responsabile delle reti di proprietà delle Amministrazioni e non delle reti interne di società private che hanno immesso altre fonti di approvvigionamento peraltro non autorizzate dagli Enti Competenti.

Preme segnalare che SECAM dal primo luglio 2014 ad oggi ha posizionato n. 7 impianti di dearsenificazione in Comuni la cui criticità relativa alla presenza di arsenico era già nota prima della presa in carico della gestione (Madesimo, Piantedo, Delebio, Valfurva, Llivigno -Trepalle, Teglio).

Le foto shock a cui si fa riferimento a pagina 34 dell'istanza sono il risultato dello stato di consistenza prodotto da SECAM in collaborazione con i Comuni nell'estate 2014 a cui SECAM ha fatto rimedio intervenendo nei casi ritenuti prioritari secondo il Piano d'ambito approvato.

Da ultimo si contesta fermamente l'affermazione degli istanti circa lo sconto di tariffa per acqua di scarsa potabilità.

Il Gestore in caso di non conformità interviene immediatamente con interventi tecnico procedurali e con comunicazione all'autorità locale igienico sanitaria per l'emissione dell'ordinanza specifica di non potabilità.

La deliberazione citata (n. 47/2015) interessa i casi in cui è necessario limitare fortemente l'usabilità dell'acqua da parte degli utenti e per lunghi periodi dovuti alla necessità di interventi strutturali più complessi.

In tal senso dal 01/07/2014 ad oggi SECAM ha effettuato ben venti interventi in investimento (oltre ovviamente alla manutenzione) per garantire la potabilità dell'acqua attraverso l'inserimento di debatterizzatori a UV e sistemazione delle zone di tutela assoluta con una spesa di ben 2.807.000,00 € ed altri dodici interventi sono in fase di progetto.

La deliberazione è dunque rivolta a disciplinare situazioni temporanee transitorie, appunto nelle more degli interventi infrastrutturali ai quali si è fatto cenno sopra.

Le ordinanze di bollitura, del 2016 ad ottobre, come sopra dedotto, sono state solo 3, peraltro riconducibili ad eventi meteorologici eccezionali, quali la frana di Verceia e lo smottamento di Gordona, o a situazioni occasionali, come la rottura di una tubazione durante dei lavori effettuati, da un privato, ad Albosaggia. **Nessuna restrizione all'utilizzo dell'acqua ha avuto origine da problemi legati alla manutenzione e alla pulizia delle reti.**

Nel secondo anno di gestione del Servizio idrico integrato da parte di Secam, i dati certificano il raggiungimento dell'obiettivo prioritario, indicato nel piano d'ambito della Provincia: garantire la qualità dell'acqua distribuita agli utenti.

Anche sotto questo profilo, l'operato di SECAM è dunque immune dai vizi lamentati dagli istanti.

XIV. SULLA FATTURAZIONE (paragrafo 31, pagine 36 - 37)

Viene lamentato il fatto che alcuni utenti non avrebbero ancora ricevuto le fatture relative al secondo semestre 2014 in violazione della carta dei servizi che prevede la fatturazione semestrale.

Si parta da una premessa.

La dilazione dei tempi di consegna delle anagrafiche da parte dei comuni dovuta alla chiusura della fatturazione del primo semestre 2014, che si è protratta fino alla fine del 2015 ha fatto sì che le fatturazioni relative al secondo semestre 2014 e successivi semestri subissero dei ritardi.

Preme poi evidenziare due aspetti:

- 1) Tutti gli utenti ricevevano ad una fatturazione annuale, con la sola esclusione del Comune di Sondrio;
- 2) Per gli utenti con contatore l'annualità fatturata

corrispondeva all'utilizzo dell'acqua nel periodo antecedente di almeno sei mesi.

E' evidente, pertanto, che i mc fatturati non risultano essere acconti bensì fatturazioni di acqua effettivamente consumata.

Si evidenzia inoltre che:

Ad oggi nessun interesse di mora è stato applicato per ritardato

- 1) pagamento o mancato pagamento;
- 2) Tutte le richieste di rateizzazione pervenute sono state accettate.
- 3) gli utenti pagano quota parte dell'acqua consumata due anni fa.

In ogni caso si ribadisce quanto già evidenziato al precedente paragrafo VII.

XV. INSTALLAZIONE CONTATORI E QUOTA PRO DIE ALLACCIAMENTI E CONFLITTO DI INTERESSI (paragrafi 32-34, pagine 37-41).

“Per quanto riguarda i contatori, S.Ec.Am. Spa (... bontà sua) promette che, a chi inoltrerà domanda di installazione del contatore entro il 30 aprile 2016 (dapprima la scadenza era stata fissata al 31.12.2015, poi, al 29.02.2016 ed infine al 30 aprile) sulla fattura del 2° semestre 2015 verrà conteggiato il reale consumo calcolato proporzionalmente (quota pro die)”

Quanto asserito è falso.

Non è SECAM che promette ma ADEMPIE a specifiche deliberazioni del CDA dell'Ufficio d'Ambito che SECAM è obbligata a rispettare ed in particolare:

- n.46 del 29.09.2015 di introduzione del criterio cd. “pro-die” con termine per inoltrare domanda di posa del contatore al 31.12.2015;

- n.62 del 10.12.2015 di proroga del termine sopra citato al 29.02.2016;
- n.15 del 29.02.2016 di proroga del termine al 30.04.2016.

“ma non rinunciando per il pregresso al pagamento di 153 mc (senza nulla concedere e/o riconoscere, dunque illegittimo comunque, vedi supra) per il 2° semestre 2014 e 1° semestre 2015”

Anche in questo caso trattasi di affermazione inveritiera.

La SECAM adempie alla Delibera n. 46 e seguenti dell'ATO, atteso che non può non ottemperare alle disposizioni dell'Ente di governo.

Anche in questo caso non è SECAM che non rinuncia al pregresso pagamento effettuato per le competenze relative al periodo 01/07/2014-30/06/2015 bensì è SECAM che agisce nel rispetto di una precisa deliberazione dell'Ufficio d'Ambito che espressamente non prevede retroattività del regime del pro die a data anteriore al 1/7/2015.

“Inoltre, per i contatori che dovranno per legge - per stessa ammissione confessoria di S.Ec.Am. Spa (come potrà essere dimostrato, all'uopo, anche in via testimoniale) - essere installati dal gestore (in quel di Tirano, nell'incontro organizzato dalla CISL, si è affermato che i comuni avevano l'obbligo – quali gestori del servizio idrico - di installare i contatori: ora il Gestore è S.Ec.Am. Spa e la conseguenza è ovvia, visto anche quest'ultimo pubblicamente si è impegnato ad eseguire il tutto entro il 2019 ...diversamente opinando si dovrebbe pensare che è stato ... scaricato (per utilizzare un'espressione icastica) sugli utenti/consumatori un obbligo facente capo ad altri) a costi compresi nella tariffa”.

Anche questa contestazione è infondata.

Tra gli investimenti è presente una voce dedicata all'acquisto, da parte del gestore d'ambito, degli strumenti di misura. Tali

strumenti nella prassi vengono quindi acquistati dal gestore e forniti all'utenza al fine della messa in opera.

Per quanto concerne gli oneri connessi alla messa in opera dello strumento, questi non sono mai stati previsti nel Piano d'Ambito in quanto a carico della singola utenza, come per tutte le altre (oltre 180.000) utenze da sempre provviste di contatore.

Vale la pena qui ricordare che benché il gestore d'ambito abbia l'obbligo di contabilizzare i volumi consegnati agli utenti, l'attività di messa in opera degli strumenti di misura non è di sua competenza esclusiva, esulando dal perimetro della gestione d'ambito; la messa in opera dei contatori quindi non fa parte del monopolio del gestore ma riguarda una attività posta in libera concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n.19045 del 05/12/2008, confermato dal Provvedimento n.24529 del 14/10/2013), necessitante altresì di preventivo specifico e relativo ad ogni singolo caso.

Il Gestore, proprio in ottemperanza alle disposizioni vigenti e al libero mercato si è attivato con la promozione di una Convenzione con gli artigiani del settore della quale si è dato atto nel precedente capitolo V del presente atto.

Preme precisare che l'installazione del contatore deve seguire la regola tecnica specifica presente nel Regolamento del SII il cui controllo ed è di responsabilità del Gestore; pertanto, ad esclusiva tutela degli utenti, si è operato con la predisposizione di un protocollo e di un contratto specifico con i singoli installatori privati aderenti, contenenti altresì una procedura di attivazione, rendicontazione e assunzione di responsabilità da parte degli installatori medesimi.

Nei contratti stipulati è esplicitato il concetto di **“installazione standard”** che rappresenta la regola tecnica definita

dall'Allegato 4 alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio n.06 (definizione dello schema di convenzione) del 19 febbraio 2014 "DISCIPLINARE TECNICO DEL SII" in cui, oltre alla regola tecnica, sono stati altresì deliberati anche i costi di sopralluogo e pratica amministrativa, ai quali SECAM è obbligata ad attenersi.

Nello specifico, la posa del contatore in base al diametro della tubazione comprende la posa in opera del contatore, i raccordi di collegamento alla tubazione esistente, la valvola di ritegno e saracinesca a valle del contatore.

Quanto affermato dagli istanti in tema di spese e predisposizioni idrauliche non corrisponde, dunque, a quanto deliberato e inserito nel protocollo d'intesa; trattasi, presumibilmente, di casistiche in cui gli utenti non avevano impianti che seguivano la regola tecnica sopra definita o non a norma.

Il rapporto è comunque privatistico tra utenti ed impresa privata.

In aggiunta si precisa che l'unica indicazione data relativa ai costi è quanto stabilito da CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO quali prezzi medi applicati dal mercato a tutela esclusiva degli utenti, ove ad esempio il prezzo orario della manodopera è pari ad euro 30.

Ai sensi della succitata deliberazione dell'autorità sulla concorrenza, è palese che il rapporto che intercorre tra utente ed impresa installatrice è privatistico, con la conseguenza che nulla può decidere in merito SECAM.

A dimostrazione della volontà di SECAM di favorire in ogni modo la concorrenza – fermo restando il fatto che la

convenzione stipulata con l'Unione degli artigiani non può che andare a giovamento dei singoli utenti – si osserva che l'articolo 6 della citata convenzione, recante Clausola di non esclusiva, prevede che *“Al fine di avere la più ampia partecipazione possibile di imprese, sia associate a CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO che non associate, il presente Protocollo non è soggetto a nessuna clausola di esclusiva e/o di patto di non concorrenza. Pertanto Secam potrà promuovere quanto indicato all'art. 4 del presente protocollo anche nei confronti di altre imprese non associate a CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO senza che debba chiedere alcuno consenso a CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO medesimo”*.

“Non dissimili sono le problematiche relative agli allacciamenti, laddove si impone all'utente/consumatore di rivolgersi obbligatoriamente al Gestore. Infatti, al paragrafo 4.2 del Regolamento, si legge ...”

Con la delibera n.6 del 19/02/2014 l'Ufficio d'Ambito aveva già recepito quanto indicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con Provvedimento n.19045 del 05/12/2008, confermato dal Provvedimento n.24529 del 14/10/2013, superando di fatto le previsioni dell'art. 4.2. del regolamento.

Proprio al fine di fugare ogni dubbio, l'Ufficio d'Ambito, con deliberazione n.29 del 06 agosto 2015 ha fornito chiarimenti in merito al paragrafo 4.2 del Regolamento indicando che tale paragrafo è da modificare ed **esplicitando la non obbligatorietà per l'utente di rivolgersi al gestore d'ambito.**

In ogni caso, ad ogni richiesta di allaccio pervenuta dall'utente, lo stesso viene sempre informato da SECAM in merito alla

possibilità di rivolgersi ad imprese private, dando libera scelta all'utente stesso.

Per quanto riguarda invece inerente gli accordi stipulati dai Comuni con utenti e Gestore ed in particolare la volontà delle Amministrazioni Comunali di contribuire con risorse proprie per l'installazione dei contatori, si ritiene che SECAM non abbia nulla a che vedere con tali attività, che peraltro dimostrano l'attenzione dei Comuni alle esigenze del territorio.

Da quanto sopra si evince che SECAM opera nel rispetto di quanto disposto dall'AGCM con il Provvedimento n. 19045 (A395 – anno 2008) sopra richiamato.

“Ricognizione delle reti “Più volte in Consiglio Provinciale è stato richiesto di render conto ai Comuni su detta “ricognizione” ma tanto non è mai accaduto” (pag. 40 istanza).

Quanto affermato è falso, relativamente al contenuto, in quanto i risultati della ricognizione costituiscono l'allegato n.1 alla relazione generale del Piano d'Ambito inviato ai comuni prima della Conferenza dei comuni tenutasi in data 05/03/2014.

Pertanto i Comuni non solo hanno avuto modo di conoscere i risultati della ricognizione ma la hanno anche valutata favorevolmente attraverso l'approvazione formale in sede della succitata Conferenza.

La presentazione della ricognizione è avvenuta presso la Provincia di Sondrio; inoltre a tutti i comuni che ne hanno, a suo tempo, fatto richiesta è stata consegnata copia della stessa.

Si ribadisce tuttavia che la ricognizione in parola riguardava gli aspetti di aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture e

delle gestioni esistenti, aggiornamento degli agglomerati, il che nulla ha a che vedere con la definizione di piani, l'attribuzione di costi o valori.

La ricognizione è peraltro avvenuta con il reperimento dei dati dai comuni direttamente e la migrazione degli stessi in apposite tabelle nonché in un geodatabase informatico per quanto attiene le reti e gli impianti.

Dulcis in fundo si afferma nell'istanza che *“Peraltro, appare evidente come sussista in merito (quantomeno) un conflitto di interessi: atteso che l'incarico per la “ricognizione” delle reti è stata affidata a S.Ec.Am. Spa, poi, individuato come Gestore si è venuta a realizzare una fattispecie illegittima di sovrapposizione tra controllato e controllore”*

Non è vero!

SECAM ha trasmesso i risultati dell'attività di ricognizione alla Provincia di Sondrio in data 30/11/2011, poi integrati in data 24/01/2013; tali dati sono successivamente stati utilizzati dall'Ufficio d'Ambito per la predisposizione del Piano d'Ambito senza nessun intervento di SECAM e soprattutto SECAM non ha mai avuto nessuna responsabilità di “controllore” su quanto predisposto e deliberato successivamente dagli Enti competenti.

* * *

In merito al punto delle richieste (pag. 43 dell'istanza):

8. avviarsi verifiche interne volte ad accertare eventuali responsabilità in capo a proprie strutture e/o dipendenti e/o altri soggetti comunque sottoposto a coordinamento controllo o in qualsiasi caso e a qualsiasi titolo agenti in nome od in favore dei destinatari della presente anche, ove occorra, trasmettendo le informazioni e/o documenti in proprio possesso alle competenti autorità.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 8) dell'istanza, Secam ha affidato al proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs.

231/2001 (di seguito “OdV”) il compito di effettuare delle verifiche interne (audit) finalizzati *“ad accertare eventuali responsabilità in capo a proprie strutture e/o dipendenti e/o altri soggetti comunque sottoposto a coordinamento e controllo o in qualsiasi caso e a qualunque titolo agenti per conto della società”*.

L’OdV ha compiuto un audit sul processo di gestione del Servizio Idrico Integrato e sui rapporti con l’utenza accedendo agli uffici di Secam, intervistando il personale addetto alle varie funzioni coinvolte nel processo e prendendo visione – a campione - della documentazione (cartacea o informatica) inerente gli aspetti oggetti di verifica.

Nel dettaglio, l’audit condotto dall’OdV ha preso in esame gli aspetti principali del processo fra cui:

- i documenti che regolano i rapporti fra ATO e Secam,
- la modalità di trasferimento a Secam dei dati e delle informazioni inerenti relativi alle utenze da parte dei Comuni e dagli enti che le gestivano in precedenza,
- la gestione amministrativa e contabile delle utenze trasferite a Secam,
- le attività connesse con la installazione dei contatori, il processo di rilevazione dei consumi e la bollettazione agli utenti,
- la gestione dei reclami presentati dagli utenti

All’esito delle verifiche, l’OdV non ha rilevato alcuna violazione di norme o responsabilità in capo a strutture e/o dipendenti di Secam.

L’intero processo, che presenta un notevole grado di complessità, risulta infatti gestito in modo corretto e sono presenti un adeguato livello di separazione di compiti fra le

funzioni coinvolte nei vari compiti e attività. Per tutte le operazioni più importanti è stato riscontrato anche un adeguato livello di tracciabilità, sia a livello di documenti cartacei che di sistema informatica, che consente di ricostruirne anche a posteriori l'iter di esecuzione, approvazione e controllo individuando, per ciascuna fase, la funzione o la persona coinvolta.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si evince che l'operato di Secam si è sempre svolto nel rispetto della normativa vigente e che, pertanto, non è necessaria l'adozione, da parte del gestore, di alcuno degli interventi di cui all'istanza proposta dai Signori Martina Simonini ed altri utenti/consumatori di cui all'atto di adesione e dalla Confconsumatori di Parma, con gli avv.ti Marina Peschiera e Giuseppe Barreca.

Con osservanza.

Sondrio, 14 dicembre 2016

L'Amministratore Delegato

